



comune di
PRATO

**Regolamento per l'istituzione
del Garante dei diritti
dell'infanzia e
dell'adolescenza**

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.44 del 28.07.2022

INDICE

Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Nomina e durata.....	3
Art. 3 – Requisiti. Inconferibilità, incompatibilità e revoca dell’incarico	3
Art. 4 – Funzioni del Garante.....	4
Art. 5 - Prerogative del Garante	5
Art. 6 - Struttura organizzativa ed indennità.....	5
Art.7 - Rapporti con gli Organi del Comune	6
Art.8 - Rinvio ad altre disposizioni.....	5
Art. 9 - Entrata in vigore del Regolamento	6

Art. 1 – Finalità

1. Nell'ambito del Comune di Prato è istituita la figura del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (nel proseguio per brevità chiamato "Garante").
2. Con l'istituzione del Garante, il Comune di Prato intende assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, varata a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176,) e dalle altre convenzioni internazionali che tutelano i soggetti in età evolutiva, nonché in esecuzione delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale, per quanto di competenza del Comune.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante , i requisiti e le modalità per la nomina dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività nel Comune di Prato, in conformità ai principi contenuti nello Statuto e nell'art. 73 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 2 – Nomina e durata

1. Il Garante è organo monocratico nominato con Decreto dal Sindaco; il Garante resta in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, senza essere sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi del Comune e dai rispettivi uffici.
3. Dell'intenzione dell'Amministrazione di procedere alla nomina del Garante è data notizia attraverso la pubblicazione di specifico avviso sull'albo pretorio e sul sito dell'ente per almeno 15 gg; resta salva la possibilità di individuare ulteriori forme di pubblicizzazione ritenute opportune.
4. Il Sindaco nomina con proprio atto il Garante, scegliendolo fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art.3 e che hanno risposto all'avviso.. La nomina è effettuata valutando in particolare elementi come il prestigio e la nota fama nel campo dei diritti umani, ovvero la comprovata e pluriennale esperienza in ambito sociale, minorile, educativo; la comprovata esperienza può essere maturata in ragione o di attività lavorativa o di attività extra lavorative;

Art. 3 – Requisiti. Inconferibilità, incompatibilità e revoca dell'incarico.

Requisiti

- laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza, lettere, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia o equipollenti.
- possesso dei requisiti necessari per la nomina a consigliere comunale.

Inconferibilità

Non possono essere nominati alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle cause di inconferibilità previste per la carica di Consigliere comunale;

Incompatibilità

La carica di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è incompatibile con le seguenti funzioni/incarichi/cariche:

- direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere;
- amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica;
- giudice onorario presso i tribunali per i minorenni ;
- membro di organismi di controllo del Comune;
- titolare di rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato con il Comune, o affidatario di incarichi professionali da parte del Comune;
- parente o affine entro il terzo grado con gli Amministratori comunali, il Segretario, i dirigenti dell'Ente;
- rapporto di debito o credito o lite pendente con il Comune;

Revoca

Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendano incompatibile il mantenimento nella carica.

Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità, inconferibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco pronuncia la decadenza del Garante in carica.

Art. 4 – Funzioni del Garante

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'applicazione nel territorio comunale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata dalla Legge 27/05/1991 n. 176 e sulle altre convenzioni internazionali e disposizioni statali e regionali in materia;
- b) vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e/o religiosa;
- c) verifica, tramite la collaborazione con le istituzioni preposte, che ai minori siano garantite pari opportunità all'accesso ai diritti, senza alcuna distinzione dovuta a genere, nazionalità, religione, etc.;
- d) esprime pareri non vincolanti sul Piano strutturale e su altri atti a carattere generale, nonché su tutte le proposte di regolamenti e norme che il Comune di Prato emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione;
- e) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'infanzia e all'adolescenza in ordine a particolari aspetti della realtà minorile;

- f) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini alla vita della comunità locale, contribuendo alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;
- g) promuove iniziative per la tutela del diritto dei bambini all'integrità fisica;
- h) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, dei trattamenti terapeutici, della riabilitazione, al fine di garantire loro un trattamento ottimale;
- i) promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardano, convocando ove ritenuto opportuno, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, eventualmente anche in presenza di un adulto di riferimento;
- j) segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti sul territorio, anche su comunicazioni a lui pervenute dai cittadini, tutte le iniziative e le raccomandazioni utili ad assicurare il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in osservanza, tra l'altro, delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2011 sull'Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, fermo restando il rispetto, in particolare, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm. e ii

Art. 5 - Prerogative del Garante

Nell'esercizio dell'incarico il Garante:

- a) può chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e informazioni in possesso dell'Amministrazione;
- b) può procedere a visite, nelle forme e con le modalità concordate con l'Amministrazione, presso strutture o locali di proprietà comunale;
- d) promuove presso l'Amministrazione, iniziative, misure o progetti che riguardino l'infanzia o l'adolescenza;
- e) gestisce, di concerto con la rete civica e l'ufficio stampa del Comune, la pagina web, del sito comunale dedicata al Garante;
- f) convoca almeno una volta l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

Art. 6 - Struttura organizzativa ed indennità

1. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio delle prerogative di cui al presente Regolamento il Garante si avvale del personale del Servizio Organi istituzionali.

2. In collaborazione con la Rete Civica del Comune, il Garante deve provvedere all'istituzione sul sito dell'Amministrazione Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", di apposita pagina Web dedicata al Garante medesimo.
3. L'incarico di Garante è svolto a titolo gratuito e quindi senza riconoscimento di alcun corrispettivo, retribuzione o compenso di sorta. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute dal Garante per lo svolgimento delle attività relative al suo incarico; per tali rimborsi si applicano di norma, le modalità e le prescrizioni previste dalla normativa vigente per i rimborsi spettanti ai Consiglieri comunali

Art.7- Rapporti con gli Organi del Comune

1. In relazione alle attività svolte dal Garante, quest'ultimo riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di rispettiva loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio delle funzioni e prerogative di cui ai precedenti articoli.
2. Il Garante presenta annualmente al Consiglio comunale apposita relazione sulle attività compiute

Art. 8 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, ove compatibili, le norme nazionali e regionali in materia.

Art. 9 - Entrata in vigore del Regolamento

2. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio comunale .